

Bruxelles, 21 dicembre 2017 (OR. en)

XT 21121/17

# **BXT 142**

# **NOTA DI TRASMISSIONE**

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 830 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che integra la decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 830 final.

All.: COM(2017) 830 final

XT 21121/17 ms

UKTF IT



Bruxelles, 20.12.2017 COM(2017) 830 final

# Raccomandazione di

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

che integra la decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

IT IT

### **RELAZIONE**

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

# Motivi e obiettivi della proposta

Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione; in tal caso, ne notifica l'intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti che definiscono il quadro per i negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e stabiliscono i principi generali che l'Unione seguirà in tutto l'arco dei negoziati.

Il 5 aprile 2017 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea.

Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con il Regno Unito per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e ha adottato le relative di negoziato (con la "decisione del Consiglio del 22 maggio 2017").

I negoziati si sono aperti il 19 giugno 2017. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo e alle direttive di negoziato del Consiglio, la prima fase dei negoziati si è concentrata sui temi dei diritti dei cittadini, liquidazione finanziaria, isola d'Irlanda, altri problemi relativi alla separazione e governance dell'accordo di recesso.

Il 3 ottobre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito.

Constatando i progressi compiuti fino ad allora, il 20 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha esortato a portare avanti i lavori al fine di consolidare la convergenza raggiunta e proseguire i negoziati in modo da poter passare alla seconda fase dei negoziati quanto prima. Il Consiglio europeo ha quindi invitato il Consiglio e la Commissione, nella sua veste di negoziatore dell'Unione, ad avviare trattative preparatorie a livello interno, discutendo anche delle eventuali modalità transitorie.

Il 13 dicembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito.

# Viste:

 la raccomandazione formulata dalla Commissione nella comunicazione dell'8 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea<sup>1</sup>;

\_

COM(2017) 784 final.

 la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, che ha costituito la base della raccomandazione della Commissione,

il Consiglio europeo del 15 dicembre 2017 si è rallegrato dei progressi compiuti nella prima fase dei negoziati, considerandoli sufficienti per il passaggio alla seconda fase, nella quale si discuterà di transizione e del quadro delle relazioni future. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, nella sua veste di negoziatore dell'Unione, e il Regno Unito a completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, in conformità degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, a consolidare i risultati ottenuti e ad avviare l'elaborazione delle parti pertinenti dell'accordo di recesso. Ha sottolineato che i negoziati della seconda fase possono progredire solo nella misura in cui tutti gli impegni assunti durante la prima fase siano pienamente rispettati e tradotti fedelmente in termini giuridici nel più breve tempo possibile.

Data la peculiarità delle questioni inerenti all'isola d'Irlanda, è opportuno che, nella seconda fase negoziale, i lavori sulle modalità particolareggiate con cui concretare i principi e gli impegni enunciati nella relazione congiunta proseguano in un filone distinto e trovino riscontro, in alcuni casi, nell'accordo di recesso e, in altri, nel quadro delle relazioni future.

#### • Diritti fondamentali

A norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Inoltre i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Questi diritti, libertà e principi continueranno ad essere salvaguardati e protetti integralmente nell'Unione sia durante il processo negoziale condotto con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea - comprese le eventuali modalità transitorie - sia dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione.

#### 2. BASE GIURIDICA

### Base giuridica

Il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea; l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea costituisce quindi la base giuridica per la negoziazione e la conclusione di un accordo di recesso, che è l'unica sede in cui possano essere stabilite modalità transitorie.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea si applica anche alla Comunità europea dell'energia atomica.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea cui rimanda l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. La stessa procedura dev'essere seguita per

l'adozione in sede di Consiglio della decisione che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017.

## • Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, occorre negoziare con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso dall'Unione europea. L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che designa il negoziatore dell'Unione e che autorizza l'avvio di negoziati. Una decisione del Consiglio è lo strumento adeguato per integrare la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017.

### 3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede che la presente raccomandazione abbia un'incidenza diretta sul bilancio per quanto riguarda il processo negoziale. Si ricorda che l'incidenza sul bilancio dell'accordo a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sarà quantificata quando saranno presentate le proposte relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di recesso.

#### 4. ALTRI ELEMENTI

# Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 della decisione raccomandata integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 al fine di autorizzare la Commissione a negoziare, nel contesto dei negoziati condotti con il Regno Unito per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, tutte le rimanenti questioni relative a un recesso ordinato e tutte le modalità transitorie necessarie.

## • Pubblicazione della decisione e delle allegate direttive di negoziato

Come per le direttive di negoziato precedenti, la Commissione propone al Consiglio di rendere pubblica sia la decisione integrativa della decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea, sia le direttive di negoziato supplementari qui allegate.

#### Raccomandazione di

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

che integra la decisione del Consiglio, del 22 maggio 2017, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti i trattati, in particolare l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visti gli orientamenti del Consiglio europeo,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti che definiscono il quadro per i negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e stabiliscono i principi generali che l'Unione seguirà in tutto l'arco dei negoziati.
- (2) Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e ha adottato le relative di negoziato.
- (3) I negoziati si sono aperti il 19 giugno 2017.
- (4) Il 3 ottobre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito.
- (5) Constatando i progressi compiuti fino ad allora, il 20 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha esortato a portare avanti i lavori al fine di consolidare la convergenza raggiunta e proseguire i negoziati in modo da poter passare alla seconda fase dei negoziati quanto prima. Il Consiglio europeo ha invitato quindi il Consiglio e la Commissione, nella sua veste di negoziatore dell'Unione, ad avviare trattative preparatorie a livello interno, discutendo anche delle eventuali modalità transitorie.
- (6) Nella comunicazione dell'8 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea la Commissione ha raccomandato al Consiglio europeo di constatare che la prima fase dei negoziati sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea aveva registrato progressi sufficienti a consentire il passaggio alla seconda fase. La Commissione ha aggiunto che sarebbe stata pronta ad avviare immediatamente i lavori sulle modalità transitorie se il Consiglio europeo si fosse espresso in tal senso.
- (7) La raccomandazione della Commissione si fondava sulla relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea.

- (8) Il 13 dicembre 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito.
- (9) Negli orientamenti del 15 dicembre 2017 il Consiglio europeo si è rallegrato dei progressi compiuti nella prima fase dei negoziati, considerandoli sufficienti per il passaggio alla seconda fase, nella quale si discuterà di transizione e del quadro delle relazioni future. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione, nella sua veste di negoziatore dell'Unione, e il Regno Unito a completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, in conformità degli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017, e a consolidare i risultati ottenuti, in particolare redigendo le parti pertinenti dell'accordo di recesso. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare raccomandazioni adeguate a tal fine e il Consiglio ad adottare direttive di negoziato aggiuntive in merito alle modalità transitorie.
- (10) È necessario pertanto integrare le direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017.
- (11) A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea si applica alla Comunità europea dell'energia atomica,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La Commissione conduce a nome dell'Unione i negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione, alla luce degli orientamenti adottati dal Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 quali integrate dalle direttive di negoziato allegate alla presente decisione.

# Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente